

Il bonus produttività perde appeal

Alessandro Rota Porta

Si restringe la platea dei lavoratori beneficiari e l'importo detassabile e aumentano i costi per il datore. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri – emanato lo scorso 23 marzo e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 maggio - ha ridotto l'appeal del bonus produttività. I limiti d'importo scendono da 6mila a 2.500 euro, mentre quelli di reddito da 40mila a 30mila euro.

E il sistema di regole in materia di detassazione continua a rivelarsi travagliato: nonostante il recente decreto abbia definito i parametri per l'applicazione della norma con riferimento al 2012, rimangono ancora sul campo alcune criticità.

L'agevolazione – introdotta dall'articolo 2, comma 1, del DI 93/08 (convertito dalla legge 126/08) – consente l'assoggettamento dei salari incentivanti all'aliquota sostitutiva del 10% dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, con l'obiettivo di incrementare la produttività. Il fine nobile della norma si è però scontrato con un'evoluzione farraginoso, caratterizzata da diversi interventi e dalla veste sperimentale che la misura mantiene tuttora: una mancanza di regole certe che penalizza datori di lavoro e lavoratori.

Appare perciò interessante analizzare gli effetti pratici derivanti dall'emanazione del Dpcm e ripercorrere i passaggi principali che consentono la corretta applicazione del bonus fiscale.

I limiti introdotti dal Dpcm

In primo luogo va sottolineato come i tetti determinati dal decreto attuativo per il 2012 ridurranno drasticamente la platea dei lavoratori beneficiari (2 milioni in meno secondo alcune stime): il perimetro è riferito al settore privato ma limitatamente ai soggetti che svolgono attività economica (come precisato dall'interpello 14/2012 del ministero del Lavoro). Inoltre, i destinatari dei bonus possono usufruire della detassazione per un importo complessivo di 2.500 euro solo se il reddito da lavoro dipendente, conseguito nel 2011, non ha superato i 30mila euro, al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno all'imposta sostitutiva del 10 per cento.

Confrontando questi parametri con quelli in vigore nel 2011 (limite detassabile pari a 6mila euro lordi e limite di reddito pari a 40mila euro) appare evidente la restrizione, che lascia peraltro intravedere una probabile soppressione dell'incentivo: si pensi, infatti, che la dotazione di risorse stabilita per il 2012 in 835 milioni di euro è già stata ridotta per il 2013 di circa il 70% dalla legge 183/2011, portando il budget a 263 milioni.

Questa serie di parametri fa sì – per esempio – che un lavoratore, con reddito annuo di 25mila euro, il quale abbia percepito un premio lordo pari a 4mila euro nel 2011, si ritrovi nel 2012 a pagare quasi 340 euro in più di imposta per la stessa erogazione, subendo un notevole taglio del risparmio fiscale.

Non sono solo i lavoratori a essere penalizzati dalla riduzione: nell'ipotesi in cui i datori di lavoro abbiano pattuito, all'interno degli accordi, bonus produttività netti, come spesso avviene, il maggior onere fiscale sarà sostenuto interamente da questi ultimi, facendo lievitare i budget di spesa.

Gli step applicativi

La fonte normativa che regola la detassazione per il 2012 risiede nelle disposizioni dell'articolo 26 del decreto legge 98/2011 che ha individuato negli accordi collettivi aziendali o territoriali il centro di regolazione delle retribuzioni incentivanti. In particolare, le somme erogate devono essere previste da intese siglate in forma scritta dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative o dalle rappresentanze sindacali interne, legittimate a negoziare secondo i criteri di legge e gli accordi interconfederali.

Oltre agli oneri a carico dei datori di lavoro circa la verifica dei requisiti e delle condizioni per applicare la detassazione, occorrerà prestare attenzione alle diverse situazioni che si possono essere verificate a causa del ritardo nell'emanazione del Dpcm e delle difformità di comportamento che i sostituti d'imposta hanno tenuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole e l'applicazione

1

LE CONDIZIONI

8Le somme incentivanti devono essere corrisposte in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali

8Si deve trattare di emolumenti accessori della retribuzione corrisposti ai lavoratori in collegamento a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa nonché correlati ai risultati dell'andamento

economico dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (straordinari, lavoro notturno, lavoro supplementare, premi di secondo livello e altro)

2

GLI ACCORDI

8 Gli accordi devono essere redatti in forma scritta

8 È esclusa la retroattività della detassazione sulle somme corrisposte in periodi antecedenti alla stipula degli accordi

8 Dovrebbero rientrare anche le intese preesistenti al 2012 purché in corso di efficacia e con valore di ultrattività per l'anno in corso

8 Nell'alveo agevolabile rientrano anche i contratti di prossimità sottoscritti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 148/2011

(secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge di stabilità 2012)

3

IL REDDITO

830mila euro lordi riferiti al 2011, comprese le somme detassate nel medesimo anno

8I lavoratori assunti nel 2012 (ovvero quelli per i quali il datore di lavoro non è a conoscenza della situazione reddituale complessiva del 2011) devono dichiarare al datore di lavoro il reddito 2011

8Non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata

8L'imposta sostitutiva è applicata in via automatica dal sostituto d'imposta, salvo rinuncia del lavoratore (come soggetto che,

per effetto delle detrazioni d'imposta, non paga Irpef)

4

IL TETTO

82.500 euro lordi

8I lavoratori assunti nel corso del 2012 devono dichiarare al datore di lavoro gli eventuali importi detassati già percepiti nello stesso anno

8Sulle somme detassate non si può godere di detrazioni e bonus fiscali; non rientrano nella compilazione del modello Isee per l'accesso

a prestazioni sociali (circolare 20/E/2011); rilevano ai fini del reddito

da indicare per la corresponsione di determinate prestazioni assistenziali, come gli assegni per il nucleo familiare

8Gli importi detassati dovranno essere indicati nel Cud/2013